

Statuto

Ente Bilaterale Occhialeria (EBO)

Articolo 1 – Costituzione	2
Articolo 2 – Sede e durata	2
Articolo 3 – Oggetto e scopo	2
Articolo 4 – Soci	3
Articolo 5 – Patrimonio.....	3
Articolo 6 – Organi dell’Associazione	4
Articolo 7 – Assemblea	4
Articolo 8 – Consultazione scritta dell’Assemblea	5
Articolo 9 – Il Consiglio Direttivo	5
Articolo 10 – Consultazione scritta del Consiglio Direttivo	6
Articolo 11 – Il Presidente	7
Articolo 12 – Il Vice Presidente.....	7
Articolo 13 – Il Segretario del Consiglio Direttivo	7
Articolo 14 – Libri dell’Associazione	8
Articolo 15 – Il collegio dei Revisori dei Conti	8
Articolo 16 – Bilancio consuntivo e preventivo.....	8
Articolo 17 – Avanzi di gestione	8
Articolo 18 – Scioglimento.....	9
Articolo 19 – Clausola compromissoria	9
Articolo 20 – Legge applicabile.....	9

Articolo 1 – Costituzione

Fra l'Associazione Nazionale Fabbrianti Articoli Ottici ANFAO, la Federazione Energia Moda Chimica e Affini FEMCA-CISL, la Federazione Italiana Lavoratori Chimici Tessili Energia Manifatturieri FILCTEM-CGIL e l'Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento UILTA-UIL, si è costituita, ai sensi dell'articolo contrattuale, l'Associazione denominata "Ente Bilaterale Occhialeria", senza fini di lucro, regolata dal presente statuto e, nei casi dallo stesso non previsti, dalle Leggi dello Stato.

Articolo 2 – Sede e durata

La sede dell'Associazione è in Milano, Via Petitti 16.

L'Associazione ha durata indefinita.

Articolo 3 – Oggetto e scopo

L'Associazione costituita in attuazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro firmato in data 20.2.2010 ha il seguente oggetto :

- istituire e gestire l'Osservatorio nazionale di cui all'art. 7 del vigente C.C.N.L.;
- incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore con particolare riguardo alle politiche industriali, ritenute utili per lo sviluppo del settore e al suo posizionamento competitivo e ai fabbisogni di formazione;
- concorrere alla realizzazione di un nuovo sistema di classificazione del personale;
- promuovere, progettare e/o gestire, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con istituzioni nazionali ed europee;
- attivare, direttamente od in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente od in convenzione, la realizzazione;
- raccogliere gli accordi realizzati a livello territoriale ed aziendale, fatta salva la preventiva autorizzazione degli interessati, curandone le analisi e la registrazione;
- promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme di legge e della contrattazione collettiva, nonché sul rapporto con l'ambiente esterno all'impresa;
- distribuire gratuitamente alle aziende, che contribuiscono al fondo, una copia del vigente contratto nazionale di lavoro;
- fungere da sede di interpretazione e composizione delle controversie collettive derivanti dall'applicazione del contratto di lavoro;

L'E.B.O. può assolvere ad altri compiti se espressamente rimessi dalla contrattazione nazionale, in quanto connessi e accessori a quelli sopra previsti e integrativi degli stessi.

Articolo 4 – Soci

Sono soci dell'Associazione:

- i soci Fondatori
- i soci Ordinari

Sono soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e del relativo fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

Sono soci Ordinari di diritto le aziende e i lavoratori dipendenti per i quali viene applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro.

I soci Ordinari non hanno diritto di voto né di rappresentanza attiva o passiva negli Organi direttivi dell'Ente.

L'adesione all'Associazione non prevede alcun diritto di recesso.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Articolo 5 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai Fondatori, nella complessiva misura di Euro 6.000,00 (seimila) versate come segue dai fondatori stessi e cioè: Euro 3.000,00 (tremila) ANFAO, Euro 1.000,00 (mille) ciascuno la FEMCA-CISL, la FILCTEM-CGIL e la UILTA-UIL.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai soci Fondatori;
- dai versamenti effettuati in applicazione di quanto previsto dall'art. 7 del C.C.N.L. del 20.02.2010 ed eventuali successive modificazioni;
- dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua contrattuale. E' comunque facoltà degli Aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I beni costituenti il patrimonio dell'Associazione, di cui ai commi precedenti, si intendono conferiti a fondo perduto. Essi non sono rivalutabili nè ripetibili in nessun caso; pertanto nemmeno in caso di scioglimento e/o di estinzione dell'Associazione, in caso di morte, di recesso, di esclusione dall'Associazione può farsi luogo al rimborso e/o restituzione di essi.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne' per successione a titolo particolare, ne' per successione a titolo universale, ne' per atto tra vivi ne' a causa di morte.

Articolo 6 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

- l’Assemblea dei Soci dell’Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è improntata su criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sono gratuite. L’Assemblea può stabilire un gettone di presenza per le riunioni collegiali degli organi. E’ ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’adempimento della carica.

Articolo 7 – Assemblea

L’Assemblea è composta da 12 membri, espressione delle Organizzazioni sindacali fondatrici e precisamente da 2 rappresentanti ciascuno la Femca-Cisl, la Filctem-Cgil, la Uilta-Uil e da 6 la Anfao ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.

L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il mese di aprile) e il bilancio preventivo (entro il mese di ottobre).

Essa inoltre:

- provvede alla nomina, fra i suoi componenti, del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente sono scelti alternativamente fra i Delegati di parte imprenditoriale e sindacale. Presidente e Vice Presidente non possono provenire dalla medesima parte;
- delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
- delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto;
- stabilisce l’entità dell’eventuale gettone di presenza per i Consiglieri, ed il compenso per i Revisori;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei membri o da almeno 4 Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori.

L’Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, fax o E-mail contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i Soci all’indirizzo risultante dal Libro Soci dell’Associazione, nonché ai Componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima dell’adunanza.

L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare sia in prima che in seconda convocazione qualora siano presenti almeno i 3/4 dei suoi membri. L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea si tenga per teleconferenza, teleaudioconferenza o sola audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati, visionare e trasmettere documenti, nonché possa essere accertata la legittimazione degli intervenuti.

Verificandosi tali requisiti, l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e, dove pure, deve trovarsi il Segretario, onde conseguire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Ogni Socio dell'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro Socio dell'Associazione sempre che non sia Amministratore, Revisore o dipendente dell'Associazione.

Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.

Le deliberazioni sono assunte, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto purché siano rappresentati tutti i soci Fondatori.

L'espressione di astensione non si computa nel conteggio dei voti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Socio dell'Associazione.

I soci Fondatori potranno farsi assistere su specifici progetti da rappresentanti territoriali e/o aziendali.

Articolo 8 – Consultazione scritta dell'Assemblea

Le decisioni dei membri possono essere anche adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo quanto previsto dal precedente articolo 7.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

La decisione s'intende formata nel momento in cui presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) la documentazione attestante il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale) dai membri che complessivamente rappresentino la maggioranza prevista al precedente art. 7.

Il procedimento deve concludersi nel termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei membri adottate con metodo non collegiale devono essere trascritte senza indugio dall'Organo amministrativo nel libro delle decisioni dell'Assemblea.

Articolo 9 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di sei membri effettivi, compresi il Presidente e il Vice Presidente.

I sei Consiglieri devono essere scelti in maniera paritetica tra i soci Fondatori dell'Associazione e precisamente un rappresentante ciascuno la Femca-Cisl, la Filctem-Cgil, la Uilta-Uil e 3 la Anfao. Essi durano in carica per 3 anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati. In caso di cessazione di un membro effettivo per revoca o dimissioni lo stesso sarà sostituito per nomina dell'Assemblea nel rispetto dei criteri di rappresentanza.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei membri effettivi del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la nomina del Segretario;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi Soci;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 4 Consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, fax o e-mail contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i soci all'indirizzo risultante dal Libro soci dell'Associazione nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte all'unanimità dei presenti, che devono comunque essere in numero tale da rappresentare tutti i soci Fondatori.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza, telaudioconferenza o sola audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio Direttivo si considererà tenuto nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde conseguire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro. In tal caso saranno valide le delibere del Consiglio Direttivo rese per iscritto e sottoscritte per approvazione dai componenti il Consiglio Direttivo con i criteri di cui al comma precedente.

Articolo 10 – Consultazione scritta del Consiglio Direttivo

Le decisioni possono essere adottate, a cura e controllo del Presidente, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dei Consiglieri a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Non sono mai utilizzabili la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto nei casi contemplati dall'art. 2475 ultimo comma C.C..

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti, che contengano il medesimo testo di decisione, da parte dei Consiglieri come previsto al precedente art. 9.

Articolo 11 – Il Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile.

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei del Consiglio stesso.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandolo di idonee relazioni.

Articolo 12 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile.

Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 13 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rinominabile.

Articolo 14 – Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, nonché il Libro dei Soci dell'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 15 – Il collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea; esso vigila sulla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo e relaziona all'Assemblea in merito, effettua le verifiche di cassa.

Esso è composto di tre membri anche non soci che eleggono al loro interno il Presidente.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 16 – Bilancio consuntivo e preventivo

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo, accompagnati da una nota integrativa; il bilancio consuntivo deve, inoltre, essere accompagnato dalla relazione sulla gestione.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 17 – Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni o Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 18 – Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo, una volta procedutosi all'integrale pagamento degli eventuali debiti, di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo fungerà da liquidatore.

Articolo 19 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'Arbitro sarà scelto di comune accordo dalle Parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'Arbitro sarà provveduto dal Presidente dell'Ordine avvocati di Milano.

Articolo 20 – Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.